



# STATUTO

## TITOLO I

### NATURA E FINE DELLA FACOLTÀ

**Art. 1** La Facoltà Teologica del Triveneto, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (Decreto del 20 giugno 2005; prot. n. 1593/2004) con il diritto di conferire, a norma del presente Statuto, i gradi accademici in Sacra Teologia e in Scienze Religiose, è promossa dalla Conferenza Episcopale Triveneta.

**Art. 2** Oltre le finalità comuni a tutte le facoltà di teologia, secondo l'art. 69 della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (VG), la Facoltà Teologica del Triveneto si propone di:

- a) promuovere gli studi delle discipline sacre e di quelle a esse connesse approfondendo anzitutto la conoscenza scientifica della Rivelazione cristiana e di ciò che a essa è collegato, enucleando sistematicamente le verità ivi contenute, considerando alla loro luce i nuovi problemi emergenti e ricercando le forme ottimali per una comunicazione adeguata delle verità della fede agli uomini del nostro tempo;
- b) collaborare all'inculturazione della verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea, in modo da sostenere le Chiese del Triveneto nella loro missione;
- c) creare un'istituzione accademica regionale in grado di recepire situazioni e problemi della società, della cultura e della vita ecclesiale della regione ecclesiastica del Triveneto, elaborando e proponendo, in comunione e stretta collaborazione con le Chiese locali, indicazioni e orientamenti utili alla missione ecclesiale;
- d) curare la formazione teologica dei candidati al ministero ordinato e di quanti, religiosi o laici, affrontino lo studio scientifico della teologia per una qualifica accademica in vista del servizio ecclesiale e sociale, e dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole;
- e) promuovere forme di collaborazione e di ricerca intensificando e qualificando il dialogo con le università e le istituzioni culturali presenti nella Regione.

**Art. 3** La Facoltà Teologica del Triveneto è costituita, secondo un sistema a rete, dalla Sede centrale di Padova, dagli Istituti Teologici Affiliati e dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati. Mediante apposite convenzioni sarà possibile stabilire collaborazioni tra la Facoltà Teologica del Triveneto e altre Istituzioni accademiche (cfr. VG, *Proemio* 4,d).

**Art. 4** La Facoltà persegue i suoi fini anzitutto mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Sacra Teologia (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) e in Scienze

Religiose (Baccalaureato e Licenza che nel contesto italiano corrispondono rispettivamente a Laurea e Laurea magistrale in Scienze religiose), la promozione di biblioteche, di ricerche e di pubblicazioni scientifiche, di percorsi di formazione teologica, di convegni di studio.

**Art. 5** La vita della Sede centrale e degli Istituti è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento di Facoltà e dagli specifici Statuti e Regolamenti dei singoli Istituti.

## **TITOLO II**

### **LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO**

**Art. 6** *La Comunità accademica*

- a) La Facoltà è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all'art. 2, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa.
- b) La comunità accademica è formata da tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita della Facoltà Teologica del Triveneto nella Sede centrale e negli Istituti Teologici Affiliati e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati. Tali persone – autorità accademiche, docenti, studenti e personale ausiliario – ciascuna secondo la propria condizione e funzione, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima, precipuamente dell'Istituto in cui operano.

**Art. 7** *Le Autorità accademiche*

Le Autorità accademiche della Facoltà sono personali e collegiali.

- a) Sono Autorità personali:
  - a. il Gran Cancelliere;
  - b. il Vice Gran Cancelliere;
  - c. il Preside;
  - d. il Vice Preside;
  - e. i Direttori degli Istituti.
- b) Sono Autorità collegiali:
  - a. La Commissione episcopale;
  - b. il Consiglio di Facoltà;
  - c. il Consiglio di Istituto
  - d. il Consiglio di Amministrazione.

Il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà sono autorità comuni della Sede centrale della Facoltà, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

### **AUTORITÀ PERSONALI**

**Art. 8** *Il Gran Cancelliere*

- a) Il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto è il Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta.
- b) I compiti del Gran Cancelliere sono indicati negli artt. 12 e 13 di VG e nell'art. 9 delle *Ordinationes* (Norme applicative [Ord.]). In particolare, il Gran Cancelliere:
  - a. promuove l'impegno scientifico e procura che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
  - b. propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la nomina del Preside;

- c. nomina i docenti stabili della Sede centrale della Facoltà dopo aver richiesto e ottenuto il *nulla osta* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, conferendo l'autorizzazione o la *missio canonica* ai medesimi docenti;
- d. nomina i docenti stabili e i Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose Collegati su proposta del Vescovo Moderatore dell'Istituto e dopo aver ricevuto il *nulla osta* dalla Facoltà e dalla Commissione episcopale;
- e. dopo aver ricevuto il consenso dalla Commissione episcopale, nomina il Vice Preside, il Segretario Generale e l'Economo della Facoltà presentati dal Preside;
- f. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo aver ricevuto il consenso dalla Commissione episcopale;
- g. richiede l'approvazione dello Statuto della Facoltà e degli Statuti dei singoli Istituti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- h. riceve annualmente, dal Preside, "una relazione sullo stato economico della Facoltà" (VG, Ord. art. 46, § 2) sulla quale darà anche il suo parere;
- i. avrà cura di verificare che ci sia l'aggiornamento statistico annuale in forma elettronica (cfr. VG, Ord. art. 16,6; art. 17,6) tramite la banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- j. l. informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti e invia ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica ed economica della Facoltà.

**Art. 9 Il Vice Gran Cancelliere**

- a) Il Vice Gran Cancelliere è il vescovo della diocesi di Padova.
- b) I compiti del Vice Gran Cancelliere sono:
  - a. coadiuvare nei suoi compiti il Gran Cancelliere e sostituirlo in sua assenza riferendogli su ogni attività compiuta;
  - b. favorire l'unione tra tutti i membri della comunità accademica della Sede centrale;
  - c. ricevere la professione di fede del Preside e dei docenti nominati stabili della Sede centrale e conferire la *missio canonica* e la *venia docendi* ai docenti non stabili della Sede centrale della Facoltà.

**Art. 10 Il Preside della Facoltà**

- a) Il Preside della Facoltà è nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il nome è presentato dal Gran Cancelliere dopo la scelta operata dalla Commissione episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto nella terna di docenti stabili della Sede centrale presentata dal Consiglio di Facoltà.
- b) Il Preside della Facoltà dura in carica quattro anni. Può essere rieletto, immediatamente, una sola volta.
- c) Al Preside compete:
  - a. dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica, specialmente riguardo agli studi;
  - b. rappresentare legalmente la Facoltà con potere di delega secondo il Regolamento;
  - c. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà, il Collegio plenario dei docenti, il Consiglio di Istituto della Sede centrale e il Collegio dei docenti della Sede centrale;
  - d. riferire alla Commissione episcopale e al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
  - e. promuovere, assieme al Vice Preside e ai Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, la collaborazione tra gli Istituti;
  - f. preparare annualmente una relazione sulla vita e l'attività della Facoltà che, approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà sottoposta alla Commissione episcopale;
  - g. inviare una relazione quinquennale alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

**Art. 11 Il Vice Preside**

- a) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Preside è aiutato dal Vice Preside.

- b) Il Vice Preside è scelto tra i docenti stabili della Sede centrale ed è nominato dal Gran Cancelliere, sentita la Commissione episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, su proposta del Preside approvata dal Consiglio di Facoltà.
- c) Il Vice Preside esercita le funzioni previste dal presente Statuto o a lui espressamente delegate, sostituisce il Preside in sua assenza e gli riferisce su ogni attività compiuta.
- d) Il Vice Preside dura in carica quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

**Art. 12 I Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti di Scienze Religiose collegati.**

- a) I Direttori dei singoli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti di Scienze Religiose collegati sono nominati dal Gran Cancelliere. Essi devono essere docenti stabili dell'Istituto, restano in carica cinque anni e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
- b) I Direttori degli Istituti sono membri del Consiglio di Facoltà.
- c) I compiti dei Direttori degli Istituti sono determinati dai singoli Statuti e Regolamenti di Istituto.

## AUTORITÀ COLLEGIALI

**Art. 13 Norme comuni alle autorità collegiali**

- a) Colui che presiede un Consiglio o un Collegio accademico o una commissione deve curare che, almeno sette giorni prima della riunione, tutti coloro che devono essere convocati ricevano l'ordine del giorno; nei casi più urgenti la convocazione può avvenire anche fino al giorno prima e per telefono.
- b) Tutti coloro che sono stati legittimamente convocati hanno il dovere di partecipare alla riunione; nel caso che la discussione verta su uno dei convocati questi deve lasciare al momento l'assemblea, fatto salvo il diritto alla propria difesa.
- c) I voti vengono dati in segreto, se si tratta di elezioni o di altro argomento che riguarda le singole persone, oppure se ciò è richiesto da uno di coloro che hanno diritto di voto.
- d) Per quanto riguarda il modo di procedere, il computo dei voti e la validità del Collegio e delle sue deliberazioni, si osservino le norme generali del diritto canonico.

**Art. 14 La Commissione episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto**

- a) La Commissione episcopale è costituita con lo scopo di guidare e coordinare le attività della Facoltà nel suo insieme raccordandole, in particolare, con la vita e la pastorale delle Chiese del Triveneto.
- b) La Commissione episcopale è composta da:
  - a. il Gran Cancelliere, che la presiede;
  - b. il Vice Gran Cancelliere;
  - c. il Vescovo delegato per gli studi teologici della Conferenza Episcopale Triveneta, che funge da Segretario della Commissione;
  - d. un Vescovo per ciascuna Regione civile, designato dall'Assemblea della Conferenza Episcopale Triveneta, per la durata di cinque anni.
 Può essere invitato, senza diritto di voto, un altro Vescovo o un rappresentante della Facoltà.
- c) I compiti della Commissione episcopale sono:
  - a. scegliere nella terna presentata dal Consiglio di Facoltà il nome da proporre al Gran Cancelliere perché lo presenti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la nomina o conferma a Preside;
  - b. approvare eventuali modifiche allo Statuto da presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
  - c. approvare il Regolamento della Facoltà e gli specifici Regolamenti dei singoli Istituti;
  - d. approvare le proposte di nomina a docenti stabili da presentare al Gran Cancelliere;
  - e. dare il *nulla osta* alla nomina del Vice Preside e dei Direttori dei singoli Istituti;
  - f. approvare le deliberazioni d'ampliamento delle attività accademiche;
  - g. esaminare i bilanci economici della Facoltà e approvare gli atti di straordinaria amministrazione;
  - h. dare il parere per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

- i. valutare la relazione annuale sulla vita e l'attività della Facoltà, preparata dal Preside e approvata dal Consiglio di Facoltà.

**Art. 15 Il Consiglio di Facoltà**

Il Consiglio di Facoltà è composto:

- a) dal Preside;
- b) dal Vice Preside;
- c) da tutti i docenti stabili della Sede centrale della Facoltà e da un rappresentante per ciascuno degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, eletto tra i Docenti stabili del singolo Istituto;
- d) dai Direttori degli Istituti;
- e) da due rappresentanti dei docenti non stabili della Facoltà, eletti ogni due anni tra i membri del Collegio plenario dei docenti;
- f) da tre rappresentanti degli studenti della Facoltà di cui uno della sede, uno degli Istituti Teologici Affiliati e uno degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
- g) dal Segretario Generale della Facoltà, che è anche Segretario del Consiglio, senza diritto di voto.

**Art. 16 I compiti del Consiglio di Facoltà**

Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Preside. Il Preside o due terzi dei membri del Consiglio possono richiederne la convocazione straordinaria. Nel caso in cui due terzi dei membri lo richiedano, il Preside è tenuto a convocare il Consiglio entro un mese dalla data della richiesta.

È compito del Consiglio di Facoltà:

- a) determinare nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed elaborare il Regolamento di Facoltà da sottoporre all'approvazione della Commissione Episcopale;
- b) proporre una terna alla Commissione episcopale per la nomina del Preside;
- c) esprimere il proprio parere per la nomina del Vice Preside, del Segretario generale e dell'Economo presentati dal Preside;
- d) proporre alla Commissione episcopale i candidati per la nomina a docenti stabili della sede centrale della Facoltà ed esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- e) eleggere i membri di commissioni destinate a studiare problemi relativi alla Facoltà;
- f) dare il proprio parere sull'ampliamento dell'attività accademiche;
- g) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento degli ITA e degli ISSR;
- h) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;
- i) aiutare e consigliare i singoli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati riguardo a eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;
- j) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse ai fini di stimolare la qualità degli studi;
- k) indicare il Delegato per le Biblioteche;
- l) approvare la nomina del Direttore e dei membri di redazione della Rivista *Studia Patavina*.
- m) approvare la relazione annuale sulla vita e l'attività della Facoltà preparata dal Preside, da trasmettere alla Commissione Episcopale e le relazioni quinquennali sulla vita e l'attività accademica degli ITA e degli ISSR.

**Art. 17 Il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose**

All'interno del Consiglio di Facoltà viene costituito il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

Il Comitato è formato dal Preside della Facoltà e dai Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno e ha come compito curare il coordinamento tra i diversi Istituti.

**Art. 18 I Consigli di Istituto della Sede centrale e degli Istituti**

- a) I Consigli di Istituto della Sede Centrale e degli Istituti affiliati e collegati hanno la responsabilità sulle rispettive istituzioni accademiche.
- b) Il Consiglio di Istituto è composto:
  - a. dal Preside o dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
  - b. dai docenti stabili della sede centrale o dell'Istituto;
  - c. dai rappresentanti dei docenti non stabili della sede centrale (quattro) o dell'Istituto (due);
  - d. da due rappresentanti degli studenti;
  - e. dal Segretario, senza diritto di voto;
  - f. da eventuali altre rappresentanze previste dai singoli Regolamenti.
- c) I compiti dei Consigli di Istituto sono stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei singoli Istituti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
- d) I Consigli di Istituto sono competenti a:
  - a. guidare la vita e l'attività dei singoli Istituti;
  - b. approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto. Per l'occasione il Consiglio sarà formato dai soli docenti stabili dell'Istituto.
  - c. esaminare i bilanci del relativo Istituto.

**Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione**

- a) La gestione economica della Facoltà è affidata al Consiglio di Amministrazione.
- b) Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
  - a. il Presidente, nominato dal Gran Cancelliere su indicazione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto per un periodo di tre anni;
  - b. il Preside della Facoltà;
  - c. il Segretario generale;
  - d. l'Economo della Facoltà, il quale funge da Segretario del Consiglio;
  - e. tre persone laiche competenti in campo economico, finanziario, giuridico, nominate per un periodo di quattro anni dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Vice Gran Cancelliere e del Preside, tenendo presente la base territoriale della Facoltà. La nomina può essere rinnovata una sola volta consecutiva.
- c) Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la convocazione venga richiesta almeno da due consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Preside e l'Economo, propone gli argomenti all'ordine del giorno.
- d) La gestione economica è affidata al Consiglio per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'approvazione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
- e) Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare e approvare il bilancio annuale della Facoltà.
- f) L'attività del Consiglio si attiene alle indicazioni di un apposito regolamento che ne definisce le procedure nel rispetto delle leggi canoniche e civili.

## TITOLO III

### I DOCENTI

**Art. 20 I docenti della Facoltà**

I docenti della Facoltà si dividono in docenti stabili e docenti non stabili. I docenti stabili – che possono essere ordinari o straordinari - si dividono in docenti stabili della Sede centrale e docenti stabili degli Istituti Teologici affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati; i docenti non stabili possono essere incaricati, a contratto o invitati. Il numero minimo dei docenti stabili della sede è 12. Il numero dei docenti stabili di un Istituto affiliato è 7, in un ISSR di solo primo ciclo è 4, in un ISSR di primo e secondo ciclo è 5 (cfr. VG, art. 18 § 2).

**Art. 21 Il Collegio plenario dei docenti della Facoltà**

- a) Il Collegio plenario dei docenti della Facoltà è composto da tutti i docenti impegnati, a qualunque titolo, nella Sede centrale e negli Istituti Teologici Affiliati e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.
- b) Gli incontri del Collegio plenario dei docenti della Facoltà hanno come scopo la condivisione dei diversi aspetti della vita della Facoltà, nelle sue varie articolazioni; la conoscenza reciproca; l'aggiornamento delle prospettive didattiche e di ricerca.
- c) Il Collegio plenario dei docenti si riunisce almeno una volta l'anno ed elegge i due rappresentanti dei docenti non stabili per il Consiglio di Facoltà.

**Art. 22 I docenti stabili ordinari**

- a) I docenti stabili ordinari sono docenti assunti dalla Facoltà a titolo definitivo e a tempo pieno. La Facoltà affida loro peculiari responsabilità.
- b) Dedicarsi a tempo pieno alla Facoltà per un docente stabile ordinario significa occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita della Facoltà e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.
- c) I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere docente straordinario, sono:
  - a. avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente stabile straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nella Facoltà o negli Istituti;
  - b. avere pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
  - c. avere il consenso scritto dal proprio Ordinario.
- d) I docenti ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere. Per i docenti stabili ordinari della Sede centrale è richiesto il *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La procedura di concorso o di cooptazione di un docente ordinario è stabilita dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
- e) Il Consiglio di Facoltà fissa il numero dei docenti stabili ordinari, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della Facoltà. Rivede tale numero almeno ogni tre anni.

**Art. 23 I docenti stabili straordinari**

- a) I docenti straordinari sono docenti assunti dalla Facoltà a tempo pieno.
- b) I requisiti per essere nominato docente straordinario sono:
  - a. distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per senso di responsabilità
  - b. essere fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;
  - c. avere dimostrato di possedere capacità didattica all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni);
  - d. avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.
- c) I docenti stabili straordinari sono nominati dal Gran Cancelliere. Per i docenti straordinari della Sede centrale è richiesto il *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La procedura di concorso o di cooptazione di un docente straordinario è stabilita dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
- d) Dopo tre anni di insegnamento, un docente stabile straordinario può fare richiesta di essere promosso a docente ordinario.

**Art. 24 I docenti non stabili**

- a) Le norme peculiari riguardanti i docenti degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati che non siano docenti stabili della Facoltà (docenti incaricati, a contratto, invitati), sono indicate dai relativi Regolamenti dei singoli Istituti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.

- b) I docenti non stabili, la cui nomina è di competenza del Moderatore dell'Istituto dove insegnano, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente, devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- c) I docenti incaricati sono coloro che ricevono annualmente un incarico di insegnamento e collaborano regolarmente alla vita della Facoltà.
- d) I docenti a contratto sono coloro che hanno come compito prestare aiuto nell'insegnamento e nelle ricerche scientifiche al docente stabile al quale vengono assegnati. I docenti a contratto vengono impegnati in un progetto di ricerca scientifica, in attività di tutorato degli studenti, nell'aggiornamento delle biblioteche e nella conduzione di eventuali seminari e corsi, sotto la responsabilità del docente stabile di riferimento.
- e) I docenti invitati sono scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza sia riconosciuta tra gli esperti di una determinata materia.

**Art. 25 Norme generali per i docenti**

- a) Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. L'insegnamento dovrà essere improntato alla convinta adesione alla divina Rivelazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto dei criteri di scientificità. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cfr. cann. 810, §1 e 818 CIC).
- b) I docenti stabili che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, devono ricevere la *missio canonica* dal Gran Cancelliere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr. can. 833, n. 7 CIC).
- c) Tutti i docenti non stabili devono essere in possesso del *nulla osta* del Moderatore dal quale dipende l'Istituto dove insegnano.
- d) I docenti cessano di diritto dall'ufficio al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia fino all'età di settantacinque anni possono essere affidati a loro corsi annuali d'insegnamento in qualità di docenti invitati.
- e) Ai docenti ordinari, che a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di docenti emeriti. Gli altri, che abbiano insegnato almeno dieci anni in Facoltà, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio di Facoltà.
- f) Il Gran Cancelliere, coadiuvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, può privare della *missio canonica* o licenza di insegnare il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto in VG, Ord. art. 24 § 2 e § 3.
- g) Il docente che infrange le norme di etica accademica stabilite dalla Facoltà e che in particolare incorre nell'infrazione di plagio, può essere sospeso dall'incarico dal Gran Cancelliere, udito il Consiglio di Facoltà.

## TITOLO IV

### GLI STUDENTI

**Art. 26 Gli studenti**

- a) La Facoltà è aperta a tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.
- b) Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

**Art. 27 Gli studenti ordinari**

- a) Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.



- b) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo di Baccalaureato in teologia o in Scienze Religiose è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Preside o del Direttore del singolo Istituto può essere richiesta allo studente la frequenza di qualche corso integrativo.
- c) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo di Licenza in Scienze Religiose è necessario essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Scienze Religiose.
- d) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo per la Licenza in Teologia è necessario essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia con qualifica non inferiore a quella indicata dal *Regolamento*.
- e) Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo per il Dottorato in Teologia è necessario essere in possesso della Licenza in Teologia con qualifica non inferiore a quella indicata dal *Regolamento*.
- f) Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.
- g) Nel caso di rifugiato, profugo e di persona in situazioni analoghe sprovvista della regolare documentazione, il Preside o il Direttore di Istituto richiederà una autocertificazione degli studi compiuti. Una apposita commissione nominata dal Preside o dal Direttore, verificherà, tramite opportuni colloqui, le conoscenze dichiarate.

**Art. 28** *Gli studenti straordinari*

- a) Sono studenti straordinari coloro che pur frequentando tutte le discipline, o una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per il ciclo che frequentano.
- b) Per essere iscritti come straordinari è necessario che gli alunni dimostrino di aver idoneità ai corsi che intendono frequentare.

**Art. 29** *Gli studenti uditori e ospiti*

Si definiscono uditori e ospiti gli studenti che con il consenso del Direttore sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi, con diritto di esame.

**Art. 30** *Norme generali per gli studenti*

- a) Gli studenti partecipano alla vita e al governo della Facoltà nei modi determinati dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
- b) Per poter essere ammessi agli esami è necessario aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
- c) Gli studenti dei seminari e i sacerdoti o religiosi hanno bisogno dell'autorizzazione del proprio superiore per poter essere iscritti alla Facoltà. Per gli studenti laici è richiesta di norma una lettera di presentazione di un'autorità ecclesiastica.
- d) Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.

## TITOLO V

### GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

**Art. 31** *Gli ufficiali della Facoltà*

- a) Gli ufficiali della Facoltà sono: il Segretario generale e l'Economo.
- b) I candidati all'ufficio di Segretario generale e di Economo sono presentati dal Preside alla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, che li nomina per un periodo di cinque anni rinnovabili.

- c) La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario, sia assunto sia volontario. I diritti e i doveri saranno precisati dal Regolamento della Facoltà e, nel caso, dal contratto di lavoro.
- d) Sia la Sede Centrale che ogni singolo Istituto possono avere personale addetto proprio, i cui compiti sono determinati dai Regolamenti.

**Art. 32 Il Segretario generale**

- a) Spetta al Segretario generale:
  - a. curare che venga eseguito correttamente quanto stabilito dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, dal Preside e dai Consigli;
  - b. esigere e riscontrare tutti i documenti, soprattutto quelli che riguardano l'iscrizione degli studenti, l'ammissione a sostenere gli esami, il conseguimento dei gradi accademici;
  - c. preparare e attestare i documenti ufficiali sottoponendoli alla firma dell'autorità competente;
  - d. curare, per quanto di sua competenza, i rapporti tra la Sede Centrale e gli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
  - e. curare la stampa delle pubblicazioni ufficiali e del calendario della Facoltà;
  - f. curare i verbali degli organismi collegiali, i registri e l'archivio della Facoltà.
- b) Il Segretario generale è Segretario del Consiglio di Facoltà, al quale partecipa senza diritto di voto.

**Art. 33 L'Economo**

- a) L'Economo è il segretario del Consiglio di Amministrazione.
- b) L'Economo ha cura dell'amministrazione ordinaria della Facoltà e cura che venga eseguito quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

**Art. 34 L'ordinamento degli studi**

- a) Nella ferma adesione alla divina Rivelazione trasmessa dalla sacra Scrittura e dalla Tradizione, con la guida del Magistero della Chiesa, la Facoltà garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento in vista di una crescita nella comprensione della Verità rivelata e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio (cfr. Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla vocazione ecclesiale del teologo, *Donum veritatis*: 24 maggio 1990: AAS 82 [1990], 1552).
- b) L'ordinamento degli studi viene precisato nei rispettivi Regolamenti della Sede centrale, dei singoli Istituti Teologici Affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, nel quadro delle norme generali e secondo le indicazioni della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle relative *Ordinationes*.

**Art. 35 Le discipline**

- a) Nel ciclo accademico istituzionale per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia e nel ciclo per il conseguimento della Baccalaureato in Scienze Religiose, le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Possono pure essere istituite discipline complementari, di libera scelta da parte degli alunni.
- b) I corsi per il conseguimento della Licenza in Teologia o in Scienze Religiose, hanno tutti un carattere peculiare, secondo la diversa indole della specializzazione. Alcuni di essi potranno essere determinati come obbligatori.
- c) I corsi per il conseguimento del Dottorato e il piano degli studi vengono concordati tra l'alunno e il Direttore del Terzo ciclo.

- d) La ripartizione delle discipline secondo le predette distinzioni è determinata dai singoli Regolamenti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto e dai programmi annuali approvati dal Consiglio di Facoltà.

**Art. 36 Insegnamento a distanza**

La Facoltà può avvalersi della possibilità di proporre una parte dei corsi nella forma di insegnamento partecipato a distanza, se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami (cfr. VG, art. 33 § 2). Le verifiche, in particolare quelle circa gli esami, verranno svolte alle condizioni indicate nel Regolamento.

## TITOLO VII I GRADI ACCADEMICI

**Art. 37 I gradi accademici**

I gradi accademici conferiti dalla Facoltà sono:

- a) il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato in Sacra Teologia, presso la Sede centrale di Padova;
- b) il Baccalaureato in Sacra Teologia, presso gli Istituti Teologici Affiliati;
- c) il Baccalaureato in Scienze Religiose e la Licenza in Scienze Religiose, presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

**Art. 38 Il Baccalaureato in Teologia**

I requisiti per ottenere il grado di Baccalaureato in Teologia sono:

- a) aver frequentato il Ciclo Istituzionale e aver superato le verifiche prescritte;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto un elaborato scritto conforme alle norme indicate nel Regolamento della Facoltà, che dimostri la capacità di esposizione di un tema secondo il metodo della ricerca scientifica;
- d) aver superato un esame accademico conclusivo o una prova equipollente che accerti il livello della formazione teologica acquisita dallo studente.

**Art. 39 La Licenza in Teologia**

I requisiti per ottenere il grado di Licenza in Teologia sono:

- a) aver frequentato il Ciclo di Licenza e aver superato le verifiche prescritte;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) avere superato un esame davanti a una Commissione di tre docenti. La prova deve mostrare la capacità del candidato di dibattere, con competenza teologica, un tema stabilito in precedenza;
- d) aver difeso una tesi scritta su un tema che mostri la competenza teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto.

**Art. 40 Il Dottorato in Teologia**

I requisiti per ottenere il grado di Dottorato in Teologia sono:

- a) aver assolto il piano di studi per il ciclo del Dottorato;
- b) aver preparato una dissertazione che costituisca uno studio originale, capace di contribuire alla riflessione teologica;
- c) aver discusso secondo le norme del Regolamento della Facoltà la dissertazione, riportando un giudizio favorevole circa l'effettivo incremento che essa offre alla ricerca teologica;
- d) per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione almeno parziale della dissertazione;
- e) la Facoltà può concedere il Dottorato *honoris causa* per speciali meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. La proposta della concessione sarà avanzata dal Consiglio di Facoltà al Gran Cancelliere, il quale, sentito il parere della Commissione Episcopale

per la Facoltà Teologica del Triveneto, chiederà il previo *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

**Art. 41 Il Baccalaureato in Scienze Religiose**

I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche prescritte;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nello Statuto dell'ISSR, che mostri la capacità di impostare correttamente l'argomento scelto
- d) aver sostenuto un esame sintetico su apposito tesario, davanti a una commissione composta di non meno di tre docenti.

**Art. 42 La Licenza in Scienze Religiose**

I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo di studi e aver superato le verifiche prescritte;
- b) aver attestato la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto una tesi scritta, conforme alle norme stabilite nello Statuto dell'ISSR, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e averla sottoposta a pubblica discussione, secondo il Regolamento.

**Art. 43 Diploma supplement**

A ogni studente verrà rilasciato, insieme ai documenti autentici del grado accademico conseguito (Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia; Baccalaureato e Licenza in Scienze religiose) il *Diploma supplement* in lingua italiana e inglese (cfr. VG, Ord. art. 39).

## TITOLO VIII

### I SUSSIDI ACCADEMICI

**Art. 44 Le biblioteche**

- a) La Facoltà dispone di biblioteche nella Sede centrale, negli Istituti Teologici Affiliati e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati. Il funzionamento delle biblioteche è stabilito dai relativi regolamenti. La Facoltà promuove il coordinamento tra le diverse biblioteche.
- b) Il Consiglio di Facoltà indica un docente come delegato al coordinamento fra le biblioteche, il quale rimane in carica quattro anni e, al termine del suo mandato, presenta al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto.

## TITOLO IX

### AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

**Art. 45 L'amministrazione economica**

L'amministrazione economica della Facoltà riguarda le attività generali della Facoltà e della Sede centrale. I singoli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati hanno una propria amministrazione.

**Art. 46 Il finanziamento**

Le fonti di finanziamento della Facoltà e della sua attività sono:

- a) i contributi delle Diocesi della Regione Ecclesiastica del Triveneto, promotrici della Facoltà;
- b) i contributi della Sede centrale e dei singoli Istituti Teologici Affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose per le spese generali della Facoltà;
- c) i contributi della Conferenza Episcopale Italiana;
- d) i contributi degli studenti attraverso le tasse;
- e) lasciti e donazioni di persone fisiche e di enti;
- f) eventuali rendite patrimoniali;
- g) altri contributi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 47** *Il comitato di promozione*

La Conferenza Episcopale Triveneta può istituire un Comitato di Promozione, destinato a sostenere, anche con mezzi finanziari, la presenza culturale della Facoltà e la sua vita. Tale Comitato opererà per aiutare la Facoltà nelle necessità ordinarie e straordinarie e per arricchirne i beni patrimoniali. Cercherà inoltre di reperire fondi per borse di studio per studenti, per l'attività di ricerca dei docenti e per la formazione di giovani ricercatori.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 48** *Istituto superiore di Scienze religiose di Bolzano-Bressanone*

Per l'Istituto superiore di Scienze religiose di Bolzano-Bressanone a Statuto speciale, si terrà conto della peculiarità della sua situazione, rispettando tuttavia le norme fondamentali del presente Statuto.

**Art. 49** *Modifiche allo Statuto*

Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere sottoposte all'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il presente *Statuto* è stato approvato il 17 ottobre 2019 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (prot. 699/2019) per un periodo di cinque anni.